

REP. N. 2563 del 18/02/2025.

CONTRATTO DI LOCAZIONE

La GESATTI IMMOBILIARE srl, in persona del Legale Rappresentante, Sig. Giovanni Attimonelli, con sede in Andria alla Via Tagliamento n. 82, iscritta al registro delle imprese di Bari al C.F. e P. IVA 06246470725, indirizzo di posta elettronica certificata: gesattiimmobiliaresrl@pec.it in seguito denominata "parte Locatrice"

E

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE Barletta-Andria-Trani (P.I.: 06391740724 - C.F.: 90062670725), in persona del legale rappresentante *pro tempore* Dott. ssa Tiziana Dimatteo, (nata in [REDACTED] il [REDACTED] e domiciliata per la carica in Andria alla Via Fornaci n. 201, indirizzo di posta elettronica certificata: direzione.generale.aslbat@pec.rupar.puglia.it, in seguito denominata "parte Condittrice",

premessi che:

a) con la deliberazione n. 1244 del 19/07/2024, allegata al presente contratto per costituire parte integrante, l'ASL BT ha manifestato la volontà di acquisire in locazione l'immobile offerto dal rappresentante legale della GESATTI IMMOBILIARE srl per le esigenze di cui alla procedura di gara indetta con la deliberazione n. 1399 dell'08/08/2023, subordinandola all'accettazione da parte dello stesso dell'importo di € 359.610,00 a titolo di canone annuo di locazione;

b) con la pec acquisita al Protocollo dell'Ente in data 29/10/2024 con il numero 85113 il Sig. Attimonelli ha riscontrato la nota Prot. n. 61950/2024 con cui gli è stata notificata la suddetta delibera, manifestando la volontà di

accettare l'importo sopra indicato;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

1. La parte Locatrice concede in locazione alla parte conduttrice che accetta l'immobile sito in Andria alla Via Barletta n. 200 e Via Vecchia Barletta, avente superficie netta complessivamente pari a circa 7.219 mq (nel prosieguo definito, per brevità, l'"Immobile"), come di seguito individuato ed evidenziato in giallo nelle allegate planimetrie e comunicazioni (da considerare parte integrante del presente contratto) che vengono controfirmate dalle parti, identificato al NCEU del Comune di Andria al foglio n.13, particella n. 210, subalterni nn. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 94. La suddetta superficie, secondo le indicazioni fornite dal Direttore dell'Area Gestione Tecnica della ASL BT nella relazione tecnica elaborata, è così distribuita:

Uffici	4.950 mq
Archivi	250 mq
Parcheggi	1.200 mq
Viabilità esterna di servizio	819 mq

2. La parte Locatrice dichiara di essere in possesso del pieno diritto alla stipula del presente contratto di locazione e che sull'Immobile non insistono diritti reali o personali di terzi che possono limitarne il libero godimento.

3. La parte Conduttrice utilizzerà l'Immobile ad uso uffici. Qualsiasi.

diversa utilizzazione dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzata dalla parte locatrice.

4. La parte Locatrice dichiara che l'Immobile è privo di materiali contenenti amianto e/o di altri materiali da costruzione/finitura per il quale sia conclamato, o comunque sospettato, un possibile danno da esposizione per la salute delle persone.

5. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito dell'informativa antimafia ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. (richiesta acquisita al Protocollo BDNA-BTUTG_0001239_20250110 e allegata al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale) e che, pertanto, lo stesso si risolverà ove tale verifica non abbia dato esito positivo (ex art. 92, comma 3, D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.), fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate. La parte Locatrice ha rilasciato apposita dichiarazione (acquisita al Protocollo dell'Ente in data 11/02/2025 con il numero 12400) – allegata al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale - sottoscritta con le modalità di cui all'art. 38 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., attestando che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all'Art. 67 del D. Lgs. 159/2011.

6. La parte Conduttrice ha la facoltà di sublocare parte dell'Immobile ad altri Enti pubblici o Uffici della Pubblica Amministrazione o a soggetti esercenti attività accessoria alla propria, nel rispetto della durata contrattuale e previa comunicazione scritta alla parte Locatrice.

7. La durata della locazione dell'Immobile è di sei anni a decorrere dalla

sottoscrizione del verbale di consegna dello stesso. Il pagamento del canone di locazione decorrerà dalla data di sottoscrizione del predetto verbale. La parte conduttrice ha la facoltà di recedere anticipatamente, ai sensi dell'art. 27, 7° comma L. 392/78 e s.m.i., con preavviso di dodici mesi, da formularsi mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. In caso di mancata disdetta inviata dalla parte conduttrice, da comunicarsi a mezzo posta elettronica certificata, almeno dodici mesi prima della scadenza, la locazione si rinnoverà per un uguale periodo e così di seguito. Contestualmente alla cessazione degli effetti della locazione, l'Immobile dovrà essere riconsegnato alla parte Locatrice o a persona da quest'ultima espressamente incaricata per iscritto, in uno stato equivalente a quello in cui si troveranno al momento della consegna (come si evincerà dal relativo verbale) salvo il normale deterioramento dovuto all'uso. Nel caso di mancata o ritardata riconsegna dell'Immobile alla scadenza, la parte Conduttrice - oltre a quanto previsto nell'art. 17 (diciassette) - dovrà pagare alla parte Locatrice una indennità per l'abusiva occupazione pari al canone di affitto a quel momento dovuto in virtù del presente contratto, oltre ad una ulteriore indennità giornaliera, a titolo di penale parziale, pari ad 1/60 (un sessantesimo) del canone mensile che sarà a quel momento dovuto, fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno. Resta salvo il diritto della parte Locatrice a procedere giudizialmente per ottenere il rilascio coattivo dell'Immobile.

8. Il canone mensile della locazione è fissato in Euro 29.967,50 IVA esclusa (ventinovenovecentosessantasette/50 IVA esclusa), giusta accettazione

pervenuta con nota Prot. n. 85113 del 29/10/2024 allegata al presente contratto. L'ammontare del canone di locazione è stato convenuto tra le parti, tenendo conto che esso è esente da IVA in considerazione della circostanza che l'attuale regime fiscale della locazione di immobili prevede l'esenzione dall'applicazione dell'Iva sulle locazioni ad eccezione di quelle per le quali il locatore, nel relativo atto, abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, ai sensi dell'art. 10 n. 8 del D.P.R N. 633/1972 e s.m.i.; e che il regime di esenzione da imposta è vincolante per tutta la durata del contratto. Il canone sarà corrisposto in quattro rate trimestrali anticipate di pari importo, da versare entro le date di seguito indicate: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno solare. La Parte Locatrice, ai sensi della Delibera ANAC n. 556 del 31 maggio 2017, che ha aggiornato la precedente Determina n. 4 del 7 luglio 2011, recante le "Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136", è obbligata ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati. La Locatrice si impegna pertanto a comunicare alla Parte Condittrice le coordinate bancarie (IBAN) del conto corrente dedicato ove effettuare il pagamento, nonché i nominativi dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto. Resta salva la facoltà della Locatrice di comunicare una diversa domiciliazione su altro conto corrente trasmesso, anche successivamente, ed in ogni caso almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del pagamento. Ai sensi delle citate disposizioni, la Parte Condittrice ha acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara (C.I.G.): B598EF5E0B. Il canone sarà liquidato

dall'Area Gestione Tecnica dell'ASL BT previa presentazione di fatture elettroniche trimestrali intestate a: AZIENDA SANITARIA LOCALE Barletta-Andria-Trani 76123 Andria (BT), P.I. 06391740724 Cod. Fisc. 90062670725 Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricezione delle stesse. Ai fini della compilazione della fattura elettronica, disciplinata dalla legge 244/2007, art. 1, commi 209 - 213 e s.m.i. e del D.M. 55/2013, andrà indicato il codice IPA dell'ASL BT: asl bat, nonché il codice C.I.G. sopra indicato. Ogni eventuale variazione dei dati sopra indicati dovrà essere comunicata all'ASL BT entro 60 (sessanta) giorni e mediante PEC, indirizzata presso il domicilio eletto. Fino al momento in cui tale comunicazione non sarà pervenuta all'ASL BT, i pagamenti da questa effettuati avranno pieno effetto liberatorio. La comunicazione dovrà contenere a pena di invalidità la espressa revoca della precedente domiciliazione di pagamento. Il canone così corrisposto sarà automaticamente e senza bisogno di richiesta scritta, aggiornato in relazione all'intervenuta variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati intervenuta a decorrere dall'inizio del secondo anno di locazione. La misura dell'aggiornamento sarà del 75% in relazione alla variazione ISTAT intervenuta nell'anno precedente, calcolato sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. In ogni caso, laddove, dovesse venire a mutare l'indice di riferimento in relazione ad inderogabili disposizioni legislative, sia nazionali che comunitarie, sarà applicata, comunque, quella più favorevole alla parte locatrice. Sono a carico della parte conduttrice, che

sin d'ora, dichiara irrevocabilmente di accollarsene il pagamento, tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas e corrente industriale.

In ogni caso tutte le somme che la parte locatrice anticiperà per conto della parte conduttrice per quanto innanzi detto, dovranno essere da quest'ultima rimborsate alla prima entro e non oltre il 5° giorno dal ricevimento della relativa richiesta. Sulle somme non corrisposte decorreranno interessi moratori nella misura indicata nell'art. 17 (diciassette) del presente contratto. L'inadempienza della parte conduttrice darà diritto alla parte locatrice di ottenere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., per fatto, colpa ed in suo danno, con le conseguenze previste al citato art. 17 (diciassette).

9. A garanzia di tutte le obbligazioni che assume col presente contratto la parte Conduttrice verserà alla parte Locatrice, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, una somma pari ad € 89.902,50 (ottantanovecentodieci/50) pari a 3 (tre) mensilità, a titolo di deposito cauzionale non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali che saranno corrisposti al termine di ogni anno locativo. Il deposito cauzionale verrà restituito entro 30 giorni dal termine della locazione, previa verifica dello stato dei locali e dell'osservanza delle obbligazioni contrattuali.

10. Il mancato pagamento, in tutto od in parte del corrispettivo alle scadenze trimestrali pattuite, costituirà automaticamente la parte Conduttrice in mora; tale mancato pagamento costituirà, inoltre, inadempienza grave, legittimando in ogni caso la parte Locatrice a chiedere la risoluzione di diritto del contratto.

11. È onere della parte Conduttrice provvedere ad effettuare ogni tipo di riparazione rientrante nell'ordinaria manutenzione resasi necessaria per la salvaguardia dell'Immobile e per consentirne la piena possibilità di utilizzo, ad eccezione di quelle inerenti le parti comuni dell'edificio che faranno capo alla parte Locatrice. La parte Conduttrice si impegna ad assumersi le relative spese economiche. Sono, altresì, a carico della parte Conduttrice le spese relative all'allacciamento ed eventuale potenziamento delle utenze, nonché alla manutenzione ordinaria degli impianti fotovoltaici la cui produzione di energia è nella disponibilità della parte Conduttrice. Quest'ultima dovrà consentire, alla parte Locatrice o a suoi incaricati, per giustificati motivi e previo avviso, l'accesso all'Immobile. Nei casi previsti dagli artt. 1583 e 1584 Cod. Civ., la parte Conduttrice non avrà diritto a pretendere alcun risarcimento del danno o spesa qualora, per riparazioni necessarie ed indifferibili, dovesse risultare limitato l'uso ed il godimento della cosa locata.

12. La parte Conduttrice dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, sull'attestazione della prestazione energetica dell'edificio (APE) ai sensi del D.L. n. 63/2013 (pubblicato sulla GU n. 130 del 5/6/2013) convertito nella Legge n. 90/2013 (pubblicata sulla GU n. 181 del 3/8/2013) c.s.m.i.

13. Le parti danno atto della realizzazione dei lavori previsti nel progetto di massima proposto in sede di partecipazione alla gara, nonché di quelli definiti congiuntamente all'Area Tecnica dell'ASI. BT e nei tempi ivi indicati, e confermano che l'Immobile si trova in ottimo stato locativo.

14. Resta convenuto che la parte Conduttrice, a sua cura e spese e previa,

autorizzazione della parte Locatrice, potrà eseguire nell'Immobile locato, fatto salvo il rispetto delle previsioni di legge e le prescritte preventive autorizzazioni da parte delle competenti autorità, tutte le migliorie ed addizioni che ritenga utili per l'uso contrattualmente stabilito. Resta altresì espressamente convenuto che tutti i miglioramenti, riparazioni, addizioni, allacciamenti sull'Immobile e quant'altro effettuato dalla parte Conduttrice o da chi per essa, resteranno alla cessazione della locazione, per qualsiasi causa essa si verifichi, acquisite all'Immobile a beneficio della parte Locatrice, senza che la parte Conduttrice o altri possa pretendere per essi indennità, compensi, rimborsi o risarcimenti anche parziali, né, in ogni caso, il valore di detti miglioramenti o addizioni potrà compensare gli eventuali deterioramenti della cosa locata.

15. Con la sottoscrizione del verbale di consegna, la parte Conduttrice è costituita custode dell'Immobile. La parte Locatrice, fino alla riconsegna, ha il diritto di ispezionare e far ispezionare l'Immobile.

16. La parte Conduttrice esonera espressamente la parte Locatrice da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti a persone e/o cose che potessero derivare da fatto doloso o colposo di dipendenti della parte conduttrice o di terzi in genere, tranne che concorra colpa grave o manifesta della parte Locatrice.

17. Successivamente alla disdetta o nel caso in cui la parte Locatrice intendesse vendere l'Immobile, la parte Conduttrice dovrà sempre consentire, previo avviso, la visita degli stessi, sotto pena della risoluzione di diritto del contratto e del risarcimento dei danni.

18. È fatto salvo il diritto della parte Locatrice al risarcimento di tutti i

maggiori danni subiti, subendi e comunque conseguenti o semplicemente riferibili alla condotta anticontrattuale della parte Condittrice. Il tasso degli interessi moratori è concordemente determinato in misura pari al tasso degli interessi legali.

19. A tutti gli effetti del presente contratto, nonché per qualsiasi controversia dipendente, connessa o comunque collegata alla locazione, anche se relativa a tempi, atti e fatti successivi alla cessazione della locazione stessa (compresa la notifica degli atti esecutivi) ed ai fini della competenza giudiziaria, la parte Condittrice elegge domicilio presso la Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria-Trani.

20. L'imposta di registrazione e la tassa di bollo del presente contratto sono a carico di entrambe le parti in eguale misura. La parte Locatrice si impegna, sin da ora, ad effettuare il versamento nonché a curare i relativi adempimenti in ordine alla registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate, fermo restando il diritto al rimborso del 50% dell'importo delle spese sostenute.

21. Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto.

22. Qualunque modifica al presente contratto dovrà essere provata solo mediante atto scritto.

23. Per qualunque contestazione che potesse sorgere nell'esecuzione del presente contratto, foro competente, unico ed esclusivo è quello di Trani.

24. Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti rinviano a quanto disposto dalla L. 392/78 e s.m.i., dal Codice Civile e dalla normativa vigente in materia. Per quanto attiene all'uso disciplinare dell'Immobile

locato, vengono richiamate le norme di legge e le altre disposizioni concernenti sia la Pubblica Sicurezza, sia i regolamenti comunali d'igiene e di Polizia Urbana.

25. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e s.m.i., la parte Condittrice dichiara di essere stata informata circa le finalità e le modalità del trattamento, la natura del conferimento, le conseguenze dell'eventuale rifiuto, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati stessi, nonché i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. medesimo, la ragione sociale e la sede del Titolare del trattamento e del Responsabile. In base a detta informativa, la parte Condittrice conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati nell'ambito delle finalità e modalità ad essa indicate e nei limiti nei quali il consenso sia richiesto ai sensi di legge.

Redatto, confermato e sottoscritto in _____ il _____.

GESATTI IMMOBILIARE s.r.l.

Azienda Sanitaria Locale BT

(Firmato digitalmente)

(Firmato digitalmente)

Signed by: GIOVANNI ATTIMONELLI
Issuer: Intesi Group EU Qualified Electronic Signature CA G2
Signing time: 12-02-2025 17:57 UTC +01

**TIZIANA
DIMATTEO**

Firmato digitalmente da
TIZIANA DIMATTEO
Data: 2025.02.12
12:20:41 +01'00'

La parte Condittrice, previa rilettura, approva espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli del presente contratto: 5 (Efficacia del contratto); 6 (indennità giornaliera da ritardata restituzione); 7 e 17 (clausola aggiornamento di indice più favorevole; clausola misura interessi

moratori); 10 (obblighi di riparazione, conservazione e manutenzione); 15 (obblighi ed esonero da responsabilità della locatrice); 17 (penale ed interessi di mora); 19 (imputazione nei pagamenti); 18 (elezione di domicilio); 22 (foro competente).

Redatto, confermato e sottoscritto in _____ il _____

GESATTI IMMOBILIARE s.r.l.

Azienda Sanitaria Locale BT

(Firmato digitalmente)

(Firmato digitalmente)

Signed by: GIOVANNI AFFIMONELLI
Issuer: Intesi Group EU Qualified Electronic Signature CA G2
Signing time: 12-02-2025 17:57 UTC +01

TIZIANA Firmato digitalmente
da TIZIANA DIMATTEO
DIMATTEO Data: 2025.02.12
12:21:14 +01'00'

Rapporto di verifica

Nome file: ~tmp-Prot_0015174_2025-02-18_Allegato_Prot_0013143_2025-02-12_Allegato_Cont
ratto locazione sede Direzione Gene..._signed.pdf

Data di verifica: 04/03/2025 16:47:59 UTC

Liv.	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 TIZIANA DIMATTEO	Actalis EU Qualified Certifica...	2	✓
1	 TIZIANA DIMATTEO	Actalis EU Qualified Certifica...	3	✓
1	 GIOVANNI ATTIMONELLI	Intesi Group EU Qualified Elec...	4	✓
1	 GIOVANNI ATTIMONELLI	Intesi Group EU Qualified Elec...	5	✓
	Appendice A		6	

**Firma valida**

La firma è in formato PAdES-BASIC

La firma non rispetta la Decision CE 2011/130/EU

La firma non è aderente allo standard PAdES-BES richiesto dalla normativa Europea (uso di subfilter diverso da ETSI.CAdES.detached)

**Il certificato è attendibile**

La firma non rispetta la Decision CE 2011/130/EU

**Il certificato non risulta revocato**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni.

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)

N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dettagli certificato

Nome e Cognome del soggetto: **TIZIANA DIMATTEO**

Codice fiscale:

Società:

Nazione:

Numero di serie:

Autorità emittente:

Utilizzo chiavi:

Policies:

[REDACTED]

Regione Puglia

IT

[REDACTED]

Actalis EU Qualified Certificates CA G1

nonRepudiation

**0.4.0.194112.1.2;, 1.3.159.10.1.1;CPS URI: <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-cps.pdf>;
1.3.76.16.6,;**

Validità:

dal 14/03/2022 11:07:26 UTC al 14/03/2025 11:07:26 UTC

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N.

910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dichiarazione di Trasparenza: (it)

- <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-it.pdf>

PKI Disclosure Statements (PDS): (en)

- <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-en.pdf>

Il certificato è valido



Firma valida

La firma è in formato PAdES-BASIC

La firma non rispetta la Decision CE 2011/130/EU

La firma non è aderente allo standard PAdES-BES richiesto dalla normativa Europea (uso di subfilter diverso da ETSI.CAdES.detached)



Il certificato è attendibile

La firma non rispetta la Decision CE 2011/130/EU



Il certificato non risulta revocato

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni.

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dettagli certificato

Nome e Cognome del soggetto: **TIZIANA DIMATTEO**

Codice fiscale: [REDACTED]

Società: **Regione Puglia**

Nazione: **IT**

Numero di serie: [REDACTED]

Autorità emittente: **Actalis EU Qualified Certificates CA G1**

Utilizzo chiavi: **nonRepudiation**

Policies: **0.4.0.194112.1.2;, 1.3.159.10.1.1;CPS URI: <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-cps.pdf>;, 1.3.76.16.6;**

Validità: **dal 14/03/2022 11:07:26 UTC al 14/03/2025 11:07:26 UTC**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dichiarazione di Trasparenza: (it)

- <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-it.pdf>

PKI Disclosure Statements (PDS): (en)

- <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-en.pdf>

Il certificato è valido



Firma valida

La firma è in formato PAdES-BES



Il certificato è attendibile



Il certificato non risulta revocato

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni.

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dettagli certificato

Nome e Cognome del soggetto: **GIOVANNI ATTIMONELLI**

Codice fiscale: [REDACTED]

Società:

Non disponibile

Nazione:

IT

Numero di serie: [REDACTED]

Autorità emittente:

Intesi Group EU Qualified Electronic Signature CA G2

Utilizzo chiavi:

nonRepudiation

Policies:

0.4.0.194112.1.2;, 1.3.76.16.6;, 1.3.6.1.4.1.48990.1.1.1.4;CPS URI: <https://www.intesigroup.com/en/documents/>;

Validità:

dal 24/05/2023 09:07:35 UTC al 24/05/2026 09:07:35 UTC

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en)

- <https://www.intesigroup.com/en/documents/>

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Il certificato è valido



Firma valida

La firma è in formato PAdES-BES



Il certificato è attendibile



Il certificato non risulta revocato

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni.

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dettagli certificato

Nome e Cognome del soggetto: **GIOVANNI ATTIMONELLI**

Codice fiscale:

[REDACTED]

Società:

Non disponibile

Nazione:

IT

Numero di serie:

[REDACTED]

Autorità emittente:

Intesi Group EU Qualified Electronic Signature CA G2

Utilizzo chiavi:

nonRepudiation

Policies:

0.4.0.194112.1.2;, 1.3.76.16.6;, 1.3.6.1.4.1.48990.1.1.1.4;CPS URI: <https://www.intesigroup.com/en/documents/>;

Validità:

dal 24/05/2023 09:07:35 UTC al 24/05/2026 09:07:35 UTC

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en)

- <https://www.intesigroup.com/en/documents/>

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Il certificato è valido

Appendice A

A.1 Certificati delle autorità radice (CA)

A.1.1 Intesi Group EU Qualified Electronic Signature CA G2

Nome e Cognome del soggetto: **Intesi Group EU Qualified Electronic Signature CA G2**

Nazione: **Non disponibile**

Numero di serie: XXXXXXXXXX

dal **23/11/2017 10:10:33 UTC** al **18/11/2037 10:10:33 UTC**

A.1.2 Actalis EU Qualified Certificates CA G1

Nome e Cognome del soggetto: **Actalis EU Qualified Certificates CA G1**

Nazione: **Non disponibile**

Numero di serie: **4cd6406f031e430c**

dal **24/04/2017 13:18:38 UTC** al **19/04/2037 13:18:38 UTC**